

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 26 maggio 1998.**

Andreatta, Apolloni, Bampo, Berlinguer, Burlando, Calzolaio, Cappella, Cerulli Irelli, Copercini, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Lavagnini, Maccanico, Marongiu, Matranga, Mattioli, Nardini, Pennacchi, Polenta, Prodi, Ruberti, Ruffino, Sales, Savarese, Scalia, Sinisi, Soriero, Testa, Tremaglia, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albertini, Andreatta, Apolloni, Bampo, Berlinguer, Bordon, Burlando, Calzolaio, Cappella, Cerulli Irelli, Copercini, Corleone, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Lavagnini, Maccanico, Marongiu, Matranga, Mattioli, Nardini, Pennacchi, Pinza, Polenta, Prodi, Ruberti, Ruffino, Sales, Savarese, Scalia, Sinisi, Soriero, Testa, Tremaglia, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PIVETTI ed altri: « Modifica all'articolo 33 della Costituzione concernente la tutela e la promozione delle attività sportive » (4588) *Parere della VII Commissione;*

CERULLI IRELLI e SODA: « Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari » (4836) *Parere della V Commissione;*

*II Commissione (Giustizia):*

TARADASH ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di attribuzioni degli ufficiali giudiziari » (4591) *Parere delle Commissioni I e V;*

TARADASH ed altri: « Introduzione degli articoli 496-bis e 496-ter del codice di procedura civile in materia di collaborazione del debitore nel pignoramento » (4592) *Parere della I Commissione;*

CARLESI « Norme contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione » (4831) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI e XII;*

*III Commissione (Esteri):*

S. 2490. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990 » (approvato dal Senato) (4876) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e X.*

S. 2742. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle Convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna

e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 » (*approvato dal Senato*) (4877) *Parere delle Commissioni I, II e XIV*;

S. 2754. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997 » (*approvato dal Senato*) (4878) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

S. 2879. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997 » (*approvato dal Senato*) (4879) *Parere delle Commissioni I, V, VII e X*;

S. 2900. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997 » (*approvato dal Senato*) (4880) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX*;

S. 2980. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997 » (*approvato dal Senato*) (4882) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX*;

S. 3109. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997 » (*approvato dal Senato*) (4884) *Parere delle Commissioni I, II, e VI*;

#### *IV Commissione (Difesa):*

MICHELANGELI ed altri: « Disposizioni per l'istituzione di sacrari cimiteriali per le vittime civili di guerra » (4835) *Parere delle Commissioni I e V*;

#### *VII Commissione (Cultura):*

MALGIERI e NAPOLI: « Istituzione dell'Ordine dei professionisti di conservazione dei beni culturali » (4825) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V*;

#### *VIII Commissione (Ambiente):*

TABORELLI: « Norme per la realizzazione della tangenziale di Como » (4812) *Parere delle Commissioni I, V e IX*;

#### *IX Commissione (Trasporti):*

« Disposizioni integrative e correttive del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » (4859) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII e XIV*;

#### *X Commissione (Attività produttive):*

DEODATO ed altri: « Disciplina della professione di mediatore » (4793) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI, VII, XI, XIII e XIV*;

MORSELLI ed altri: « Istituzione del Registro nazionale degli imprenditori italiani all'estero » (4799) *Parere delle Commissioni I, II, III e V*;

CARLESI: « Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno e per il controllo e la vigilanza sulle strade » (4810) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX e XII*;

#### *XI Commissione (Lavoro):*

SBARBATI: « Norme per la soppressione dei conti di previdenza, dei fondi di assistenza e del fondo conti sospesi per gli impiegati dell'industria, per i viaggiatori e i piazzisti dipendenti dalle aziende indu-

striali, artigiane e cooperative, nonché per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati» (4798) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X*;

*XIII Commissione (Agricoltura):*

PECORARO SCANIO ed altri: « Disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari naturali in agricoltura biologica » (4839) *Parere delle Commissioni I, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XIV.*

**Trasmissione  
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 21 maggio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CAVERI n. 9/4354/100, concernente la predisposizione delle norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 maggio 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente autonomo « La Triennale di Milano » per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 110).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei Conti, con lettera in data 25 maggio 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il referto specifico su dismissioni di beni immobili dello Stato per gli esercizi 1995 e 1996.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali nn. 146693, 147224 e 150508 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tali comunicazioni sono deferite alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VIII Commissione (Ambiente) per i decreti nn. 146693 e 147224 e alla X Commissione (Attività produttive) per il decreto n. 150508.

**Trasmissione dal Ministero della difesa.**

Il Ministero della difesa, con lettera in data 20 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali BL/1/4/1998 e BL/1/5/1998, concernenti variazioni compensative nell'ambito rispettivamente delle unità previsionali di base 15. 2. 1. 1 e 2. 1. 1. 1, 9. 1. 1, 10. 1. 1. 1 e 17. 1. 1. 0 dello stato di previsione del medesimo Ministero per il 1998.

Tali comunicazioni sono deferite alla IV Commissione permanente (Difesa).

**Trasmissione dal ministro  
di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 22 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, la relazione — per la parte di sua competenza — sull'attuazione della legge stessa per l'anno 1997 (doc. XXXVII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Richiesta ministeriale  
di parere parlamentare.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 22 maggio 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive dei decreti legislativi emanati a norma degli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3, lettera *d*), della medesima legge n. 335

del 1995, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 giugno 1998.

Il ministro della difesa, con lettera in data 19 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite III (Esteri) e IV (Difesa), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 15 giugno 1998.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

## INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Interventi per il Giubileo nelle zone colpite dal terremoto del 1997)*

**A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

si pongono particolarissimi problemi per i luoghi, al di fuori di Roma e del Lazio, che saranno investiti da straordinari flussi di pellegrini per il grande Giubileo del 2000 ed anche verosimilmente negli anni successivi;

Assisi primeggia tra tali luoghi, con un previsto numero di visitatori di 14-15 milioni di pellegrini in un solo anno, numero quasi certamente sottostimato, mentre altre situazioni salienti si profilano, come quelle dei luoghi dei « grandi Santi », come Cascia per Santa Rita, e Norcia per San Benedetto;

sfortunata coincidenza vuole che sifatti territori siano, in molti casi, proprio quelli funestati dai terremoti del 1997, di talché l'opera di ricostruzione si sovrappone a quella dell'apprestamento delle opere necessarie e sufficienti per un'accoglienza efficiente e decorosa (strade principali di collegamento, parcheggi, riqualificazione di vie e piazze lungo i percorsi giubileari, accesso alle basiliche e ai san-

tuari, beni culturali connessi, servizi, spazi per eventi e supporto recettivo, strutture della ricezione in genere);

si profilano seri ritardi nell'attivazione dei finanziamenti in base alla legge n. 270 del 1997 e per l'ottemperanza della disciplina dettata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, mentre gli interventi devono compiersi in tempi assai stretti se si vuole che essi vengano realmente completati entro l'ottobre 1999 –:

se condividano le esigenze e le preoccupazioni sopra rappresentate e pertanto se non ritengano di adottare misure e disposizioni di eccezionale abbreviazione delle procedure, per Assisi, per la Valnerina e per i territori che ad esse danno accesso, ovvero le collegano a Roma, anche in deroga a normative generali vigenti, accompagnandole contestualmente con snelli ed autorevoli organi e meccanismi di controllo sulla trasparenza, affinché siano conciliati e garantiti gli obiettivi della correttezza giuridica e tecnica degli interventi, della loro velocizzazione per rispettare i tempi assolutamente non dilatabili e della contestualità necessaria tra opere finalizzate alla scadenza giubileare e la ricostruzione nelle aree terremotate.

(2-00879)

« Benedetti Valentini ».

(29 gennaio 1998).

**(Sezione 2 – Interventi sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria)**

**B) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

il Ministro dei lavori pubblici ed il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero hanno recentemente rilasciato, in occasione di due distinti convegni rispettivamente organizzati dalla Cgil e dal PdS, talune sconcertanti dichiarazioni in merito all'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

in particolare, è stata sostenuta dal primo l'opportunità di introdurre il pagamento del pedaggio sulla predetta arteria, ritenendo che sia venuta meno la ragione storica a suffragio di tale esenzione e, dal secondo, l'affermazione per cui occorrerà valutare come poter inserire la Salerno-Reggio Calabria nel contesto dei trasporti del Mezzogiorno;

quanto alla prima affermazione, induce sgomento la circostanza che vengano pronunciate analisi storiche tanto superficiali, atteso l'obbiettivo di sviluppo socio-economico dei territori interessati che era, ed oggi lo è ancor di più, alla base dell'esenzione dal pedaggio;

quanto al secondo enunciato, esso è chiara prova dell'estrema superficialità ed approssimazione con la quale codesto Governo affronta le tematiche relative alle infrastrutture del Mezzogiorno, considerato che la Salerno-Reggio Calabria non può essere ritenuta alla stregua di qualsiasi altra via di comunicazione da inserire in un più generale contesto di trasporti, bensì è essa stessa l'ossatura portante di tale contesto intermodale;

semmai, occorre studiare l'inserimento organico di tale fondamentale arteria nel complessivo quadro delle comu-

nicazioni che in prospettiva dovrà fare del Mezzogiorno d'Italia il cuore economico e commerciale del Mediterraneo, anche grazie al realizzando ponte sullo stretto di Messina;

alla luce del pessimo stato di manutenzione in cui versa l'autostrada in argomento, meglio farebbero i Ministri interpellati ad occuparsi concretamente e da subito della sua ristrutturazione e potenziamento, non più differibili –:

quali urgenti e realistiche misure intenda il Governo adottare al riguardo.

(2-00968) « Aloï, Valensise, Fino, Neri, Colucci, Trantino ».

(12 marzo 1998).

**(Sezione 3 – Piano di ristrutturazione dello stabilimento Piaggio di Pontedera)**

**C) Interrogazioni:**

BRUNALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

la Piaggio V.E., nell'incontro del giorno 15 ottobre 1997 presso l'unione industriali di Pisa, ha comunicato alle rappresentanze sindacali l'intento di promuovere un piano di ristrutturazione dello stabilimento di Pontedera, denunciando un esubero di 1460 posti di lavoro;

in questo contesto nulla è stato detto circa i progetti e gli investimenti oggetto di precedenti accordi sottoscritti dalla Piaggio V.E. con le amministrazioni pubbliche locali, la regione Toscana e il Governo;

al riguardo giova ricordare che in data 30 maggio 1997 la *Gazzetta Ufficiale* n. 124 pubblicava la delibera approvata dal Cipe relativa al contratto di programma stipulato tra il ministero del bilancio e della programmazione economica e la Piaggio V.E., per la realizzazione delle nuove officine meccaniche in Pontedera e

l'ampliamento del centro ricerche e sviluppo per complessivi 290 miliardi di lire, di cui 46 a carico dello Stato;

in data 27 gennaio 1997 è stato stipulato un accordo di programma tra ministero delle finanze, ministero della difesa, regione Toscana, provincia di Pisa, comune di Pontedera, comune di Lari e il consorzio sviluppo di Valdera, per la sde-manializzazione dell'eliporto militare ubicato nel territorio del comune di Pontedera e la sua nuova localizzazione nel territorio del comune di Lari, al fine di realizzare, nell'area risultante, un piano per insediamenti produttivi ed industriali;

appare evidente come il piano di ristrutturazione presentato dalla Piaggio V.E., sia frutto di una presa di posizione unilaterale dell'azienda che colpisce pesantemente i livelli occupazionali propri e dell'indotto, senza alcun riferimento ad un chiaro progetto industriale di risanamento, minando inoltre alla radice il livello di concertazione raggiunto con le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali, regionali e nazionali;

l'eventualità dell'attuazione da parte della Piaggio V.E. delle procedure relative ai dichiarati 1460 esuberanti provocherebbe una grave frattura nelle relazioni industriali, con l'inevitabile acuirsi delle tensioni sociali nella città di Pontedera e nell'intera provincia di Pisa —:

se non ritenga opportuno intervenire nella vicenda al fine di verificarne la portata e la rispondenza all'allarme già annunciato dagli organi di informazione, e, in caso positivo, se non intenda assumere tutte le iniziative necessarie per avviare un confronto utile per risolvere la crisi aziendale prospettata dentro un quadro di mantenimento dei programmi e degli impegni assunti dalla Piaggio V.E., al fine di garantire il radicamento dell'azienda nel territorio e consentirne la ripresa e il futuro sviluppo. (3-01572)

(22 ottobre 1997).

BRUNALE e PAISSAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione 3-01572 del 22 ottobre 1997, rimasta fino ad oggi inevasa, si chiedeva se il Presidente del Consiglio non avesse ritenuto opportuno intervenire nella vicenda avviata dalla Piaggio V.E., con la comunicazione fatta alle rappresentanze sindacali presso l'unione industriale di Pisa il 15 ottobre 1997, di voler promuovere un piano di ristrutturazione dello stabilimento di Pontedera denunciando un esubero di 1.460 posti di lavoro;

dopo una serie di infruttuosi incontri tra le parti sociali e l'azienda, quest'ultima in data 20 novembre 1997 ha ufficializzato l'avvio della procedura di mobilità per 1.430 lavoratori;

l'inaccettabile atto compiuto dalla Piaggio V.E. produce una profonda lacerazione nel rapporto con i lavoratori e le istituzioni che, a qualsiasi livello, in questi anni si sono concretamente attivate per agevolare le soluzioni ai problemi posti dall'azienda fino all'ottenimento, in ultimo, degli incentivi alla rottamazione dei ciclomotori;

appare necessario e urgente un intervento del Governo per riprendere il filo del dialogo e della concertazione quale condizione indispensabile per una positiva soluzione della vertenza —:

quali urgenti iniziative intenda assumere verso la proprietà della Piaggio V.E., per risolvere la crisi entro un quadro di mantenimento degli impegni già assunti per lo stabilimento di Pontedera nel recente passato, e dunque per consentirne la ripresa e lo sviluppo. (3-01734)

(25 novembre 1997).

VOLONTÈ, TERESIO DELFINO e MARINACCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nonostante abbia beneficiato nel corso di questi ultimi anni di numerosi

interventi da parte degli enti locali, soprattutto della regione Toscana, l'industria Piaggio ha annunciato recentemente la presenza di 1460 esuberi, su un totale di 4855 addetti dello stabilimento di Pontedera (Pisa);

tale crisi avrà pesanti conseguenze anche sull'indotto industriale, artigianale e commerciale della Valdarno e della Valdara, determinando un'ulteriore caduta dell'occupazione;

gli organi di informazione e gli ambienti sindacali, nel passato particolarmente sensibili alle vicende della città di Pontedera, non sembrano dare il giustorisalto ad una crisi che potrebbe colpire centinaia di famiglie —:

quali concrete iniziative intenda intraprendere che vadano oltre i provvedimenti « tampone » della rottamazione e affrontino in modo organico e definitivo la precaria situazione in cui versa da anni l'industria Piaggio. (3-01628)

(29 ottobre 1997).

**(Sezione 4 - Commissariamento dell'Ente autonomo acquedotto pugliese)**

**D) Interrogazione:**

VOLONTÈ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

quali siano le reali motivazioni che hanno determinato la mancata elezione del presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e la conseguente nomina di un commissario in sua vece, nonostante le indicazioni di una normativa vigente (il decreto-legge n. 7 del 18 gennaio 1993) ed un atto di diffida della Corte dei conti a riguardo, e se corrispondano al vero le notizie secondo le quali due gruppi francesi, la Société Generale des Eaux e la Lyonnaise des Eaux, avrebbero di fatto già

concordato i termini per l'acquisto dell'Ente summenzionato. (3-01810)

(17 dicembre 1997).

**[Sezione 5 - Ripristino della galleria Pedesalto (BL)]**

**E) Interrogazione:**

FONTAN, CALZAVARA, CREMA, BOATO, DETOMAS, SCHMID, OLIVIERI e BAMPO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della caduta di una parte della volta dell'imbocco della galleria Pedesalto in comune di Fonzaso (Belluno), sulla strada statale 50, l'Anas di Venezia, competente per territorio, comunicava l'interruzione del traffico sulla strada statale 50 dalle ore 15.00 del giorno 28 marzo 1998;

veniva pertanto interrotto il principale collegamento interregionale tra la zona del Primiero in provincia di Trento e la zona del Feltrino nella regione Veneto;

a tutt'oggi vi è l'assoluta urgenza di ripristinare immediatamente il traffico lungo la galleria;

lo straordinario intervento da parte dell'Anas dovrebbe essere eseguito in tempi brevissimi anche al fine di evitare il notevole flusso del prossimo traffico estivo, stante il fatto che il collegamento riguarda zone turistiche —:

se intenda avviare da parte dell'Anas i lavori di somma urgenza di ripristino della galleria utilizzando le procedure più veloci;

quali siano gli esatti tempi previsti di realizzo dei lavori e di riapertura del traffico nella galleria. (3-02185)

(3 aprile 1998).

**(Sezione 6 – Diniego di informazioni  
sull'attività dell'AIMA)**

**F) Interrogazione:**

DOMENICO IZZO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni l'Aima è stata interessata da numerose vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti diversi funzionari in fatti penalmente rilevanti;

la scarsa efficienza, oltre alla spesso discutibile trasparenza, dell'attività dell'Aima inducono molti deputati e senatori a chiedere informazioni sullo svolgimento di pratiche, sia a tutela di legittimi interessi di cittadini, sia per verificare la correttezza delle procedure;

l'Aima ha da tempo inaugurato la prassi di negare ogni informazione adducendo a pretesto la legge n. 675 del 1996 (cosiddetta legge sulla *privacy*);

tale atteggiamento appare volto a tutelare più l'inefficienza dei funzionari, negando l'accesso a dati che nulla hanno di

riservato, che non la riservatezza di dati personali, viste anche le pronunce di vari Tar oltre che del Garante sulla prevalenza del diritto all'accesso ed alla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione rispetto alla pur giusta tutela normata dalla legge n. 675 del 1996 —:

se abbia, nell'ambito della propria funzione di vigilanza, individuato il responsabile di disposizioni strumentalmente volte a denegare l'accesso a dati e informazioni e se, in tali comportamenti, rilevi aspetti censurabili sotto il profilo disciplinare;

quali atti ed iniziative intenda assumere per ripristinare la doverosa trasparenza in un settore della pubblica amministrazione estremamente delicato per gli interessi che coinvolge;

se sia infine tollerabile, nel tempo dell'informatica e delle banche dati, la lentezza e la burocratica arroganza di un carrozzone inefficiente e corrotto, o se non sia preferibile lo smantellamento dell'Aima attribuendone i compiti e le funzioni ai governi regionali. (3-01992)

(19 febbraio 1998).

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (4230)**

**(A. C. 4230 — sezione 1)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Principi e criteri direttivi di delega).*

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei principi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

*b)* completare il processo di regionalizzazione e verificare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

*c)* regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, regolare e distribuire i compiti tra questi ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria;

*d)* realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori alla programmazione ed alla valutazione dei servizi sanitari;

*e)* razionalizzare le strutture e le attività connesse alla prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e disfunzioni;

*f)* perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia del cittadino e del principio di equità distributiva;

*g)* controllare e verificare l'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;

*h)* attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino del Ministero della sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni tecnico-scientifici, di ricerca e di coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

*i)* potenziare il ruolo dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale ed in quelli di valutazione dei risultati delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e conferendo risorse proprie, livelli di assistenza superiori a quelli garantiti dalla stessa programmazione, pur restando esclusi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;

*l)* prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per la

solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;

*m)* tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del carattere interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del comparto. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali;

*n)* prevedere, nell'ambito del rapporto di lavoro della dirigenza del ruolo sanitario, criteri tendenti a ridefinire le attribuzioni del primo e del secondo livello dirigenziale, secondo indirizzi che garantiscano la piena acquisizione di autonomia professionale attraverso la diretta responsabilità nella esecuzione e nella gestione delle attività proprie dell'ambito disciplinare di appartenenza; individuare, ferma restando la suddetta articolazione della dirigenza del ruolo sanitario, una dirigenza con prevalente contenuto gestionale ed una

dirigenza con prevalente contenuto professionale;

*o)* prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale, da incentivare con il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuando le necessarie risorse finanziarie a valere sul Fondo sanitario nazionale, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

*p)* prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti;

*q)* prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati, di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro di durata quinquennale con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, che prevedano l'assunzione progressiva di responsabilità professionale, sotto la supervisione di un dirigente del ruolo sanitario;

*r)* rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

*s)* ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e semplificare le modalità di nomina e di revoca dall'incarico

rendendole coerenti con il completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del rapporto e con il principio di responsabilità gestionale; assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel processo di revoca dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

t) garantire la razionalità e l'economicità degli interventi in materia di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, prevedendo la periodica elaborazione da parte del Governo di linee guida rivolte alle amministrazioni competenti e la determinazione, da parte del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno di personale delle strutture sanitarie, ai soli fini della programmazione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di laurea e di diploma per le professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole del numero di posti per la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, prevedendo posti aggiuntivi per gli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, allo scopo destinando apposite risorse; prevedere che i protocolli d'intesa tra le regioni e le università, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da attuare nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, siano definiti sulla base di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che con gli stessi protocolli siano individuate le strutture universitarie delle quali le aziende sanitarie si avvalgono per lo svolgimento delle attività assistenziali, sulla base di parametri predeterminati a livello nazionale, in coerenza con quanto disposto dal decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tec-

nologica 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997;

u) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria alle finalità del Piano sanitario nazionale, prevedendo, d'intesa tra i Ministri interessati, modalità di coordinamento con la complessiva ricerca biomedica;

v) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono individuati gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale con l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie in sede di bilancio; demandare ad appositi organismi scientifici del Servizio sanitario nazionale l'individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie, disciplinando la partecipazione a tali organismi delle società scientifiche accreditate, anche prevedendo sistemi di certificazione della qualità;

z) stabilire le modalità generali per l'attivazione dei distretti e per l'attribuzione ad essi di risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento nonché, nell'ambito della ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro integrazione nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai programmi di distretto e agli obiettivi in tale sede definiti la previsione della quota variabile del compenso spettante ai suddetti professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; prevedere le modalità del raccordo tra l'azienda unità sanitaria locale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, da realizzare con l'istituzione di un apposito organismo;

aa) riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, preci-

sando che esse si riferiscono a prestazioni aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, con questi comunque integrate, ammettendo altresì la facoltà per gli enti locali e per i loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme integrative di assistenza;

*bb)* stabilire, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le modalità e le garanzie per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture sanitarie;

*cc)* garantire l'attività di valutazione e di promozione della qualità dell'assistenza, prevedendo apposite modalità di partecipazione degli operatori ai processi di formazione; rafforzare le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle funzioni di programmazione e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie e assistenziali dell'azienda;

*dd)* definire i criteri generali in base ai quali le regioni determinano istituti per rafforzare la partecipazione delle formazioni sociali esistenti sul territorio e dei cittadini alla programmazione ed alla valutazione della attività delle aziende sanitarie, secondo quanto previsto dagli articoli 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

*ee)* definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, in applicazione dei criteri posti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, che le regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione, anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne una facile e trasparente pubblicità;

*ff)* definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, *standard* minimi di strutture, attrezzature e personale;

*gg)* precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per l'individuazione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con particolare riguardo alle caratteristiche organizzative minime delle stesse ed al rilievo nazionale o interregionale delle aziende ospedaliere;

*hh)* definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, classificati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenendo in considerazione, per quanto attiene le strutture private, la specificità di quelle non aventi fini di lucro; prevedere, accanto al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli di spesa per piani di attività che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto delle caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate in ambito territoriale; prevedere altresì, per quanto attiene al finanziamento dei presidi interni alle aziende unità sanitarie locali, l'utilizzazione del pagamento a tariffa soltanto come indicatore di spesa;

*ii)* prevedere le modalità e le garanzie attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali individua, in collaborazione con le regioni interessate, gli interventi da adottare per il recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione dei programmi operativi, trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della sanità;

*ll)* prevedere le modalità e le garanzie con le quali il Ministro della sanità, valutate le situazioni locali e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera *ii)*, sostiene i programmi di cui alla medesima lettera; applica le penalizzazioni previste dalla legge in caso di inerzia o

ritardo da parte delle regioni nell'adozione o nell'attuazione di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia; individua, su parere dell'agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far fronte, nei casi più gravi, all'eventuale inerzia delle amministrazioni;

*mm)* stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale; prevedere per il personale docente universitario delle facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto del relativo stato giuridico, una graduale riduzione dell'età per la cessazione dell'attività assistenziale, da stabilire al settantesimo ed al sessantottesimo anno di età per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione dei principi previsti dalla presente lettera, abbiano raggiunto, rispettivamente, il sessantesimo e il cinquantacinquesimo anno di età, con l'obiettivo di giungere all'equiparazione rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale per coloro che alla medesima data non abbiano ancora raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età, prevedendo altresì disposizioni sull'età massima per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

*nn)* escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8, commi 1-bis e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento dei rapporti convenzionali previsti dalle stesse disposizioni, la dinamicità dei requisiti di accesso ai fini dell'inquadramento in ruolo nonché la revisione dei rapporti convenzionali in atto, garantendo, comunque, il servizio di continuità assistenziale;

*oo)* prevedere le modalità attraverso le quali il dipartimento di prevenzione, di

cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, cui vengono assegnate nell'ambito della programmazione sanitaria apposite risorse, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e in base alle caratteristiche epidemiologiche della popolazione residente, fornisce il proprio supporto alla direzione aziendale, coordinando le attività di prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali; definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

*pp)* provvedere al riordino della medicina penitenziaria prevedendone, nei limiti consentiti dalla peculiarità della materia, il funzionamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate, attraverso la graduale riconduzione al Servizio sanitario nazionale, anche attraverso opportune sperimentazioni, del personale e delle strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria; assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria; stabilire che la programmazione delle strutture e delle risorse da destinare al servizio di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia attribuita al Ministro della sanità, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; attribuire al Ministero di grazia e giustizia l'esercizio delle funzioni e delle attività necessarie per assicurare il rispetto delle esigenze di unitarietà, tempestività e sicurezza degli interventi, anche con riferimento alla gestione del personale; prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali e che la formazione del personale addetto ai medesimi servizi sia assicurata dalle regioni, sulla base di programmi stabiliti dal Ministro della sanità; prevedere altresì l'assegnazione, con decreto del Ministro